

Convenzione n. 11 concernente il diritto d'associazione e di coalizione dei lavoratori agricoli

Adottata a Ginevra il 12 novembre 1921¹
Approvata dall'Assemblea federale il 20 giugno 1939²
Strumenti di ratifica depositati dalla Svizzera il 23 maggio 1940
Entrata in vigore per la Svizzera il 23 maggio 1940
Emendata dalle Convenzioni n. 80³ e 116⁴

(Stato 10 aprile 2018)

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 25 ottobre 1921, nella sua terza sessione;

dopo aver deciso di adottare varie proposte concernenti il diritto di associazione e di coalizione dei lavoratori agricoli, questione compresa nel quarto punto dell'ordine del giorno della sessione; e

dopo aver deciso che le proposte assumerebbero la forma di Convenzione internazionale;

adotta la Convenzione seguente, che sarà denominata Convenzione sul diritto d'associazione (agricoltura), 1921, da ratificarsi dagli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, conformemente alle disposizioni della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro⁵:

Art. 1

Ciascun membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenzione s'impegna ad assicurare a tutte le persone occupate nell'agricoltura gli stessi diritti d'associazione e di coalizione dei lavoratori dell'industria, e ad abrogare qualsiasi disposizione legislativa o di altra natura che abbia per effetto di limitare questi diritti di fronte ai lavoratori agricoli.

RU 56 1257 e CS 14 36; FF 1939 I 749 ediz. ted. e 1939 I 761 ediz. franc.

¹ La Conv. è stata adottata nella terza sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro e firmata dal Presidente e dal Segretario generale di questa sessione. I singoli Stati sono divenuti parte di questa Conv. solo con il deposito del rispettivo strumento di ratificazione (art. 3).
In seguito allo scioglimento della Società delle Nazioni e all'emendamento della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, sono divenute necessarie alcune modificazioni alla presente Conv. allo scopo di garantire l'esercizio delle funzioni di cancelleria affidate al Segretario generale della Società delle Nazioni. Nel presente testo si è tenuto conto di queste modificazioni, introdotte dalla Conv. del 9 ott. 1946 (RS 0.822.719.0).

² RU 56 1256

³ RS 0.822.719.0

⁴ RS 0.822.721.6 art. 1

⁵ RS 0.820.1

Art. 2

Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione, alle condizioni stabilite dalla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Art. 3

1. La presente Convenzione entrerà in vigore non appena le ratificazioni di almeno due membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate dal Direttore generale.

2. Essa non impegnerà che i membri la cui ratificazione sarà stata registrata all'Ufficio internazionale del Lavoro.

3. In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun membro alla data in cui la sua ratificazione sarà stata registrata all'Ufficio internazionale del Lavoro.

Art. 4

Non appena le ratificazioni di almeno due membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro siano state registrate all'Ufficio internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro lo comunicherà a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro. Egli notificherà parimente la registrazione delle ratificazioni che gli saranno ulteriormente comunicate da tutti gli altri membri dell'Organizzazione.

Art. 5

Con riserva delle disposizioni dell'art. 3, ogni membro che ratifica la presente Convenzione s'impegna ad applicare le disposizioni dell'art. 1 entro il 1° gennaio 1924 al più tardi, ed a prendere tutti i provvedimenti necessari per rendere effettive queste disposizioni.

Art. 6

Ciascun membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenzione s'impegna ad applicarla alle proprie colonie, ai possedimenti ed ai protettorati, conformemente alle disposizioni dell'art. 35 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro.

Art. 7

Ciascun membro che abbia ratificato la presente Convenzione può disdira allo spirare di un periodo di dieci anni dopo la data dell'entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La disdetta avrà effetto un anno dopo la registrazione all'Ufficio internazionale del Lavoro.

Art. 8⁶

Il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all'ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 9

I testi francese ed inglese della presente Convenzione fanno parimente stato.

⁶ Nuovo testo giusta l'art. 1 della Conv. n. 116 del 26 giu. 1961, approvato dall'AF il 2 ott. 1962 e entrato in vigore per la Svizzera il 5 nov. 1962 (RU **1962** 1413; FF **1962** 947).
⁷ RU **1973** 1634, **1975** 2484, **1982** 305, **1985** 285, **1987** 1414, **2005** 1765, **2010** 3257, **2013** 1291 e **2018** 1355.

Campo d'applicazione il 10 aprile 2018⁷

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Albania	3 giugno	1957	3 giugno	1957
Algeria	19 ottobre	1962 S	19 ottobre	1962
Antigua e Barbuda	2 febbraio	1983 S	2 febbraio	1983
Argentina	26 maggio	1936	26 maggio	1936
Australia	24 dicembre	1957	24 dicembre	1957
Austria	12 giugno	1924	12 giugno	1924
Azerbaijan	19 maggio	1992 S	19 maggio	1992
Bahamas	25 maggio	1976 S	25 maggio	1976
Bangladesh	22 giugno	1972 S	22 giugno	1972
Barbados	8 maggio	1967 S	8 maggio	1967
Belarus	6 novembre	1956	6 novembre	1956
Belgio	19 luglio	1926	19 luglio	1926
Belize	15 dicembre	1983 S	15 dicembre	1983
Benin	12 dicembre	1960 S	12 dicembre	1960
Bosnia-Erzegovina	2 giugno	1993 S	2 giugno	1993
Brasile	25 aprile	1957	25 aprile	1957
Bulgaria	6 marzo	1925	6 marzo	1925
Burkina Faso	21 novembre	1960 S	21 novembre	1960
Burundi	11 marzo	1963 S	11 marzo	1963
Camerun	7 giugno	1960 S	7 giugno	1960
Ceca, Repubblica	1° gennaio	1993 S	1° gennaio	1993
Ciad	10 novembre	1960 S	10 novembre	1960
Cile	15 settembre	1925	15 settembre	1925
Cina				
Hong Kong ^a	1° luglio	1997	1° luglio	1997
Macao ^b	20 dicembre	1999	20 dicembre	1999
Cipro	8 ottobre	1965	8 ottobre	1965
Colombia	20 giugno	1933	20 giugno	1933
Comore	23 ottobre	1978 S	23 ottobre	1978
Congo (Brazzaville)	10 novembre	1960 S	10 novembre	1960
Congo (Kinshasa)	20 settembre	1960 S	20 settembre	1960
Costa Rica	16 settembre	1963	16 settembre	1963
Croazia	8 ottobre	1991 S	8 ottobre	1991
Cuba	22 agosto	1935	22 agosto	1935
Cook, Isole	12 giugno	2015	12 giugno	2016
Côte d'Ivoire	21 novembre	1960 S	21 novembre	1960
Danimarca	20 giugno	1930	20 giugno	1930
Groenlandia	31 maggio	1954	31 maggio	1954
Isole Faerøer	28 settembre	1960	28 settembre	1960

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Dominica	28 febbraio	1983 S	28 febbraio	1983
Ecuador	10 marzo	1969	10 marzo	1969
Egitto	3 luglio	1954	3 luglio	1954
Estonia	8 settembre	1922	8 settembre	1922
Etiopia	4 giugno	1963	4 giugno	1963
Figi	19 aprile	1974 S	19 aprile	1974
Finlandia	19 giugno	1923	19 giugno	1923
Francia	23 marzo	1929	23 marzo	1929
Guadalupa	9 dicembre	1933	9 dicembre	1933
Martinica	9 dicembre	1933	9 dicembre	1933
Nuova Caledonia	8 luglio	1958	8 luglio	1958
Polinesia francese	8 luglio	1958	8 luglio	1958
Riunione	9 dicembre	1933	9 dicembre	1933
St. Pierre e Miquelon	8 luglio	1958	8 luglio	1958
Gabon	14 ottobre	1960 S	14 ottobre	1960
Germania	6 giugno	1925	6 giugno	1925
Ghana	14 marzo	1968	14 marzo	1968
Giamaica	8 luglio	1963	8 luglio	1963
Gibuti	3 agosto	1978 S	3 agosto	1978
Grecia	13 giugno	1952	13 giugno	1952
Grenada	9 luglio	1979 S	9 luglio	1979
Guatemala	14 giugno	1988	14 giugno	1988
Guinea	21 gennaio	1959 S	21 gennaio	1959
Guyana	8 giugno	1966 S	8 giugno	1966
India	11 maggio	1923	11 maggio	1923
Iraq	1° aprile	1985	1° aprile	1985
Irlanda	17 giugno	1924	17 giugno	1924
Islanda	21 agosto	1956	21 agosto	1956
Italia	8 settembre	1924	8 settembre	1924
Kenya	13 gennaio	1964 S	13 gennaio	1964
Kirghizistan	31 marzo	1992 S	31 marzo	1992
Lesotho	31 ottobre	1966 S	31 ottobre	1966
Lettonia	9 settembre	1924	9 settembre	1924
Lituania	26 settembre	1994	26 settembre	1994
Lussemburgo	16 aprile	1928	16 aprile	1928
Macedonia	17 novembre	1991 S	17 novembre	1991
Madagascar	1° novembre	1960 S	1° novembre	1960
Malawi	22 marzo	1965 S	22 marzo	1965
Malaysia	3 marzo	1964 S	3 marzo	1964
Mali	22 settembre	1960 S	21 settembre	1960
Malta	4 gennaio	1965 S	4 gennaio	1965
Marocco	20 maggio	1957	20 maggio	1957
Mauritania	20 giugno	1961 S	20 giugno	1961

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Maurizio	2 dicembre	1969 S	2 dicembre	1969
Messico	20 maggio	1937	20 maggio	1937
Moldova	4 aprile	2003	4 aprile	2003
Montenegro	3 giugno	2006	3 giugno	2006
Mozambico	6 giugno	1977	6 giugno	1977
Myanmar	11 maggio	1923	11 maggio	1924
Nicaragua	12 aprile	1934	12 aprile	1934
Niger	27 febbraio	1961 S	27 febbraio	1961
Nigeria	16 giugno	1961	16 giugno	1961
Norvegia	11 giugno	1929	11 giugno	1929
Nuova Zelanda	29 marzo	1938	29 marzo	1938
Niue	26 ottobre	1951	26 ottobre	1951
Paesi Bassi	20 agosto	1926	20 agosto	1926
Curaçao	15 dicembre	1955	15 dicembre	1955
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba) Sint Maarten	15 dicembre	1955	15 dicembre	1955
Pakistan	11 maggio	1923	11 maggio	1923
Panama	19 giugno	1970	19 giugno	1970
Papua Nuova Guinea	1° maggio	1976 S	1° maggio	1976
Paraguay	16 maggio	1968	16 maggio	1968
Perù	8 novembre	1945	8 novembre	1945
Polonia	21 giugno	1924	21 giugno	1924
Portogallo	27 settembre	1977	27 settembre	1977
Regno Unito	6 agosto	1923	6 agosto	1923
Bermuda	4 giugno	1962	4 giugno	1962
Gibilterra	4 giugno	1962	4 giugno	1962
Isole Falkland	4 giugno	1962	4 giugno	1962
Isole Vergini britanniche	5 ottobre	1962	5 ottobre	1962
Montserrat	4 giugno	1962	4 giugno	1962
Sant'Elena	5 ottobre	1962	5 ottobre	1962
Rep. Centrafricana	27 ottobre	1960 S	27 ottobre	1960
Romania	10 novembre	1930	10 novembre	1930
Ruanda	18 settembre	1962 S	18 settembre	1962
Russia	10 agosto	1956	10 agosto	1956
Saint Lucia	14 maggio	1980 S	14 maggio	1980
Saint Vincent e Grenadine	21 ottobre	1998 S	21 ottobre	1998
Salomone, Isole	6 agosto	1985 S	6 agosto	1985
Seicelle	6 febbraio	1978 S	6 febbraio	1978
Senegal	4 novembre	1960 S	4 novembre	1960
Serbia	24 novembre	2000 S	24 novembre	2000
Singapore	25 ottobre	1965 S	25 ottobre	1965
Siria	26 luglio	1960 S	26 luglio	1960
Slovacchia	1° gennaio	1993 S	1° gennaio	1993

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Slovenia	29 maggio	1992 S	29 maggio	1992
Spagna	29 agosto	1932	29 agosto	1932
Sri Lanka	25 agosto	1952	25 agosto	1952
Suriname	15 giugno	1976 S	15 giugno	1976
Svezia	27 novembre	1923	27 novembre	1923
Svizzera	23 maggio	1940	23 maggio	1940
Swaziland	26 aprile	1978 S	26 aprile	1978
Tagikistan	26 novembre	1993 S	26 novembre	1993
Tanzania	19 novembre	1962 S	19 novembre	1962
Togo	7 giugno	1960 S	7 giugno	1960
Tunisia	15 maggio	1957	15 maggio	1957
Turchia	29 marzo	1961	29 marzo	1961
Ucraina	14 settembre	1956	14 settembre	1956
Uganda	4 giugno	1963 S	4 giugno	1963
Uruguay	6 giugno	1933	6 giugno	1933
Venezuela	20 novembre	1944	20 novembre	1944
Zambia	2 dicembre	1964 S	2 dicembre	1964

^a In base a una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile dal 1° lug. 1997 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Hong Kong.

^b In base a una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 13 lug. 1999, la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Macao.
